

QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX DUFOUR A GENOVA CORNIGLIANO” AGGIORNATO AL 03/08/2018

Quesito n. 9 del 02/08/2018

È necessario avere un geologo nel raggruppamento?

Risposta a quesito n. 9

Si precisa che, con riferimento all’art. 4.2.3 del Disciplinare di Gara, la dicitura “da intendersi come servizi ultimati” debba essere interpretata nel senso di servizi completati, rispetto ai quali cioè l’operatore economico non debba più effettuare prestazioni progettuali oggetto del relativo incarico. A titolo meramente esemplificativo, limitatamente agli appalti pubblici, come servizio ultimato può essere intesa la progettazione esecutiva una volta che il progetto sia stato verificato e validato

Risposta a quesito n. 8

Come esplicitato negli atti di gara e, in particolare, all’art. 4 del Disciplinare di Gara, «*I concorrenti, a pena di esclusione, devono garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:*

- *componente di un raggruppamento temporaneo;*
- *associato di una associazione tra professionisti;*
- *socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;*

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263».

Quesito n. 7 del 01/08/2018

In molte delle “ID Opere” si possono ravvisare delle lavorazioni di tipo inferiore o superiore. Alle opere di tipo inferiore si può supplire con opere di “ID Opere” di tipo superiore perché si presuppone che chi ha sviluppato un’opera di categoria superiore sia in grado di svilupparne una di tipo inferiore.

La domanda:

- *si può presentare un’opera di tipo E.13 al posto di una di tipo E.12?*
- *si può presentare un’opera di tipo E.21 al posto di una di tipo E.20?*
- *si può presentare un’opera di tipo S.04 o S.05 o S.06 al posto di una di tipo S.03?*

Risposta a quesito n. 7

ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, si fornisce la seguente risposta.

Con riferimento all'art. 8 del DM 17/06/2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"».

In relazione alle categorie "Edilizia" e "Strutture", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti ad un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dalle categorie progettuali indicate nel Disciplinare di gara.

Con riferimento allo specifico quesito citato è dunque possibile partecipare alla gara possedendo requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti:

- alla categoria progettuale E.13 (grado complessità 1,20) in luogo della categoria progettuale E.12 (grado complessità 1,15);
- alla categoria progettuale E.21 (grado complessità 1,20) in luogo della categoria progettuale E.20 (grado complessità 0,95);
- alla categoria progettuale S.05 (grado complessità 1,05) o S.06 (grado complessità 1,15) in luogo della categoria progettuale S.03 (grado complessità 0,95).

Non è invece possibile partecipare alla gara possedendo requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti alla categoria progettuale S.04 (grado complessità 0,90) in luogo della categoria progettuale S.03 (grado complessità 0,95), in quanto di grado di complessità inferiore.

Quesito n. 6 del 30/07/2018

Per quanto riguarda la categoria E.12 (impianti sportivi, ecc.) di complessità 1.15 può essere coperta da altra categoria E di maggiore complessità come suggerisce l'interpretazione dell'ANAC che allego?

Risposta a quesito n. 6

Si precisa che con riferimento all'art. 8 del DM 17/06/2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per

servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"».

In relazione alla categoria "Edilizia", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti ad un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dalle categorie progettuali E.12 ed E.20 indicate nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 5 del 30/07/2018

Ho fatto il sopralluogo come capogruppo di ATP senza le deleghe degli altri professionisti. Chiedo se nel prossimo sopralluogo posso ripresentarmi munito di deleghe e eventuali altri professionisti disponibili.

Risposta a quesito n. 5

Si precisa che l'art. 8 del Disciplinare di gara indica espressamente che *"A tutela della concorrenza è vietato ad uno stesso concorrente di partecipare a più di un sopralluogo e ad una stessa persona fisica di partecipare a più di un sopralluogo in rappresentanza di diversi concorrenti."*

Di conseguenza al sopralluogo del giorno 06/08 p.v. non potrà partecipare nuovamente l'operatore economico raggruppando che ha già effettuato il sopralluogo.

Come già precisato nella risposta al quesito di gara n. 2, pubblicato sul sito informatico di Sviluppo Genova S.p.A., in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Ai fini della partecipazione come raggruppamento temporaneo, in occasione del sopralluogo del 06/08 p.v. dovranno dunque partecipare tutti gli altri singoli operatori raggruppandi che non erano presenti al sopralluogo del 30/07 u.s.

Quesito n. 4 del 27/07/2018

Si richiede se sia ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale con stessa categoria (Edilizia), diversa destinazione funzionale, ma stessa corrispondenza l/b rispetto al DM 18/11/1971 a patto di garantire grado di complessità > (ad esempio 1,2).

Risposta a quesito n. 4

Si precisa che, il DM 18/11/1971 è oggi sostituito dal DM 143 del 31/10/2013, aggiornato dal DM 17/06/2016.

Con riferimento all'art. 8 del citato DM del 2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", *«ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali*

(E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"».

In relazione alla categoria "Edilizia", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti alla categoria I/b di cui al DM 18/11/1971 a condizione che i suddetti requisiti garantiscano il grado di complessità indicato dal DM 143 del 31/10/2013 per le categorie progettuali E.12 ed E.20 indicate nel Disciplinare di gara

Quesito n. 3 del 25/07/2018

In caso di ricorso all'avvalimento, anche il professionista ausiliario deve obbligatoriamente presentare la polizza assicurativa professionale di cui all'art. 15.3 del CSA?

Risposta a quesito n. 3

Si precisa che, fermo restando l'obbligo di possedere copertura assicurativa professionale ex art. 5 del D.P.R. 137/2012, nei casi e secondo la disciplina prevista da tale Decreto del presidente della Repubblica, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto non è necessario che il concorrente produca già in sede di offerta copia della polizza assicurativa professionale del soggetto ausiliario, fatta salva la possibilità che la Stazione Appaltante ritenga di richiederla in seguito.

Quesito n. 2 del 23/07/2018

Per quel che concerne il sopralluogo di cui alla pag. 12 del Disciplinare di Gara, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, si richiede se è sufficiente, nelle more della definizione del gruppo, effettuare il sopralluogo come singolo operatore raggruppando e poi allegare l'attestato accompagnato dalle deleghe di tutti i componenti.

Risposta a quesito n. 2

Si conferma quanto previsto all'art. 8 del Disciplinare di Gara, ossia che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Pertanto, tutti i singoli operatori raggruppandi dovranno effettuare il sopralluogo, a meno che questo non venga espletato da un rappresentante di un operatore raggruppando, il quale, al momento del sopralluogo, sia in possesso delle deleghe degli altri operatori raggruppandi.

È, infatti, necessario che tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento abbiano effettuato il sopralluogo o che all'uopo abbiano espressamente delegato un altro operatore economico raggruppando.

Quesito n. 1 del 23/07/2018

"In merito al punto T.1 del Disciplinare di Gara (pag 15), si chiede di specificare il formato in cui potranno essere prodotti gli elaborati."

Risposta a quesito n. 1

Si precisa che gli elaborati relativi all'elemento T.1, di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, dovranno essere prodotti in formato A3 o A4, a scelta del concorrente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesca Campaniolo